



**ATTO N. 1592/BIS**

---

**Relazione della I Commissione Consiliare Permanente**

**AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI**

*Relatore Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani  
Relazione orale ai sensi dell'art. 27 comma 6 del Regolamento Interno*

**SULLA**

**PROPOSTA DI LEGGE**

*“Ulteriori modificazioni della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8  
(Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali)”*

---

*Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 22 luglio 2009*

*Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 31 agosto 2009*



**COMUNICAZIONE DELLA I  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE**

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 22 luglio 2009 ha esaminato in sede redigente, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Interno, l'atto sopra indicato, ed ha approvato all'unanimità dei presenti gli articoli di cui consta la legge così come risultano emendati.

Inoltre ha nominato quale relatore per l'aula il Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani autorizzando la relazione orale ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno.

Si richiede l'iscrizione dell'atto stesso all'o.d.g. dei lavori consiliari.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Bracco, Gilioni, Nevi, Brega e Lignani Marchesani, concernente: “Ulteriori modificazioni della legge regionale 15.1.1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei Consiglieri regionali)”, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 21.7.2009 e assegnata in pari data in sede redigente alla competenza della I Commissione Consiliare Permanente (ATTO N. 1592);

Udita la relazione della I Commissione Consiliare medesima illustrata oralmente, ai sensi dell’articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno, dal Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani (ATTO N. 1592/BIS);

ATTESO che ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento Interno l’esame si è svolto in sede redigente;

VISTI gli articoli emendati e deliberati dalla I Commissione Consiliare Permanente;

ATTESO pertanto che ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento medesimo è riservata all’Assemblea la votazione finale;

VISTA la legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno;

*con votazione finale sull’intera legge che ha  
registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari  
e ... voti di astensione, espressi nei modi di  
legge dai ... Consiglieri presenti e votanti*



**DELIBERA**

- di approvare la legge regionale concernente: “Ulteriori modificazioni della legge regionale 15.1.1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei Consiglieri regionali)”, composta di n. 6 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DAI CONSIGLIERI BRACCO, GILIONI, NEVI, BREGA E LIGNANI MARCHESANI	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
<b>Articolo 1</b> <b>(<del>Modificazioni all'art. 4</del> della l.r. n. 8/1973)</b>	<b>Art. 1</b> <b>(Modifica all'articolo 4 della l.r. 8/1973)</b>
1. Al comma 2, dell'articolo 4, della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali), le parole " <i>all'art. 1 della legge l° agosto 1972, n. 15 «Indennità ai consiglieri regionali»</i> " sono sostituite dalle seguenti: " <i>all'articolo 1 della legge 16 maggio 2007, n. 17 (Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali)</i> ".	1.  <i>idem</i>
<b>Articolo 2</b> <b>(<del>Modificazioni all'art. 5</del> della l.r. n. 8/1973)</b>	<b>Art. 2</b> <b>(Modifica all'articolo 5 della l.r. 8/1973)</b>
1. Al comma 1, dell'articolo 5, <del>della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali)</del> , la cifra "60" è sostituita con "65".	1. Al comma 1, dell'articolo 5 della l.r. 8/1973 la cifra "60" è sostituita con "65".
<b>Articolo 3</b> <b>(<del>Modificazioni all'art. 11</del> della l.r. n. 8/1973)</b>	<b>Art. 3</b> <b>(Modifica all'articolo 11 della l.r. 8/1973)</b>
1. Il comma 2, dell'articolo 11 della l.r. n. 8/1973 è sostituito dal seguente: "Il pagamento viene sospeso anche qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale, Europeo, ad altro Consiglio regionale o nominato componente di Giunta regionale".	1. Il comma 2, dell'articolo 11 della l.r. 8/1973 è sostituito dal seguente: " <i>2. Il pagamento viene sospeso anche qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale, Europeo, ad altro Consiglio regionale o nominato componente di Giunta regionale.</i> ".

<p align="center"><b>Articolo 4</b> (Sostituzione dell'art. 12 della l.r. n. 8/1973)</p>	<p align="center"><b>Art. 4</b> (Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 8/1973)</p>																																		
<p>1. L'articolo 12 della l.r. n. 8/1973 è sostituito dal seguente:</p>	<p>1. L'articolo 12 della l.r. 8/1973 è sostituito dal seguente:</p>																																		
<p align="center"><i>"Articolo 12</i> (Misura degli assegni vitalizi)</p>	<p align="center"><i>"Art. 12</i> (Misura degli assegni vitalizi)</p>																																		
<p>1. L'ammontare mensile iniziale dell'assegno vitalizio è determinato in base alla tabella seguente, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione sulla indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali in carica nel mese cui l'assegno si riferisce:</p>	<p>1.</p>																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anni di contribuz.</th><th>Percent. sulla indennità di carica mensile lorda</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>5</td><td>25</td></tr> <tr><td>6</td><td>28</td></tr> <tr><td>7</td><td>31</td></tr> <tr><td>8</td><td>34</td></tr> <tr><td>9</td><td>37</td></tr> <tr><td>10</td><td>40</td></tr> <tr><td>11</td><td>42</td></tr> <tr><td>12</td><td>44</td></tr> <tr><td>13</td><td>46</td></tr> <tr><td>14</td><td>48</td></tr> <tr><td>15</td><td>50</td></tr> <tr><td>16</td><td>52</td></tr> <tr><td>17</td><td>54</td></tr> <tr><td>18</td><td>56</td></tr> <tr><td>19</td><td>58</td></tr> <tr><td>20 e oltre</td><td>60.</td></tr> </tbody> </table>	Anni di contribuz.	Percent. sulla indennità di carica mensile lorda	5	25	6	28	7	31	8	34	9	37	10	40	11	42	12	44	13	46	14	48	15	50	16	52	17	54	18	56	19	58	20 e oltre	60.	<p align="center"><i>idem</i></p>
Anni di contribuz.	Percent. sulla indennità di carica mensile lorda																																		
5	25																																		
6	28																																		
7	31																																		
8	34																																		
9	37																																		
10	40																																		
11	42																																		
12	44																																		
13	46																																		
14	48																																		
15	50																																		
16	52																																		
17	54																																		
18	56																																		
19	58																																		
20 e oltre	60.																																		



<b>Articolo 5</b> <b>(Inserimento dell'articolo 12 bis)</b>	<b>Art. 5</b> <b>(Inserimento dell'articolo 12 bis alla l.r. 8/1973)</b>
<p>1. Dopo l'articolo 12 della l.r. <del>n.</del> 8/1973 è inserito il seguente articolo:</p> <p><i>"Articolo 12 bis</i> <i>(Modalità di determinazione ed adeguamento dell'assegno vitalizio)</i></p> <p>1. <i>L'ammontare mensile iniziale dell'assegno vitalizio è determinato in riferimento all'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali in carica nel mese cui l'assegno si riferisce, fatto salvo l'eventuale miglior trattamento derivante in virtù di indennità di carica mensile lorda più elevata percepita durante l'espletamento del mandato dal consigliere al quale l'assegno si riferisce.</i></p> <p>2. <i>L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delibera con cadenza annuale l'adeguamento delle quote mensili dell'assegno vitalizio in misura non inferiore all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.</i></p> <p>3. <i>La frazione di anno si computa per intero purché di durata non inferiore a sei mesi e un giorno."</i></p>	<p>1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 8/1973 è inserito il seguente articolo:</p> <p><i>"Art. 12 bis</i> <i>(Modalità di determinazione ed adeguamento dell'assegno vitalizio)</i></p> <p>1. <i>idem</i></p> <p>2. <i>idem</i></p> <p>3. <i>idem</i></p>
<b>Articolo 6</b> <b>(Norma transitoria)</b>	<b>Art. 6</b> <b>(Norma finale)</b>
<p>1. Ai Consiglieri già cessati dal mandato ed a quelli in carica all'entrata</p>	<p>1. Ai Consiglieri già cessati dal mandato ed a quelli in carica all'entrata</p>



in vigore della presente legge, che abbiano comunque versato il contributo per l'assegno vitalizio per un minimo di dodici mesi, non si applicano le modifiche introdotte dagli articoli 2 e 4.	in vigore della presente legge, che abbiano comunque versato il contributo per l'assegno vitalizio per un minimo di dodici mesi, non si applicano le modifiche introdotte dagli articoli 2 e 4, <b>della presente legge.</b>
---	--